



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN APPELLO VA DICHIARATA L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
INTRODUTTIVO DEL PRIMO GRADO OVE NON SIA STATO
DEPOSITATO L'ATTO IMPUGNATO**

Sentenza del 6 maggio 2025, n. 3519 del 2025 (dep. 13/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Maccarone Antonio (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Petrucci Luigi (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 347 DEPOSITO DEI DOCUMENTI

Processo tributario – Deposito di atti e documenti – Deposito dell'atto
impugnato – Necessità - Inammissibilità del ricorso introduttivo – Declaratoria
nel giudizio di appello – Possibilità – Condizioni.

Massima

Nel giudizio di appello, anche nel caso in cui il Giudice di primo grado si sia
pronunciato sul merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo
del primo grado, ove il ricorrente (nella specie, contumace in secondo grado)
abbia omissso di depositare l'atto impugnato, atteso che il giudice deve prendere
atto dell'impossibilità di scrutinare le questioni sottoposte dalle parti, avuto
riguardo allo stretto rapporto tra atto impugnato e motivi del ricorso, che
rendono quest'ultimo generico e, come tale, inammissibile.

Rif. normativi

Art. 18, comma 4, d.lgs. 546/1992;

art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità secondo Cass. 2030/2024, gli atti di cui all'art. 22, co. 4, d.lgs. 546/1992
possono essere comunque prodotti anche dopo la costituzione

Anno pubb. 2025